COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Nr. 10 Registro Delibere

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione convenzione tra i comuni di Valguarnera Caropepe e Rosolini per la gestione in forma associata del servizio di Segreteria Comunale.

L'anno duemiladiciannove, il giorno 28, del mese di GENNAIO alle ore 16:30 e seguenti, nella solita sala delle adunanze, a seguito di regolare convocazione, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1 BENTIVEGNA STEFANO	SI	
2 SCOZZARELLA ENRICO	SI	
3 DRAIA' ROBERTO	SI	
4 RUTA DEBORA		SI
5 D'ANGELO FILIPPA		SI
6 ROCCAZZELLA FILIPPO	SI	
7 ARENA FABIO	SI	
8 AUZZINO CARMELO	SI	
9 PECORA SARA	SI	
10 ALESSI ANTONIO	SI	
11 PROFETA GIUSEPPE		SI
12 ARCURIA GIUSEPPE		SI
13 DRAGA' CONCETTA		SI
14 SPERANZA GIUSEPPE		SI
15 CAVALLARO MARIA GRAZIA		SI
	PRESENTI N° 8	ASSENTI N° 7

Presiede la seduta il Presidente Sig. Enrico Scozzarella.-

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Pierpaolo Nicolosi.-

Sono presenti per l'Amm.ne Com.le il Sindaco e gli Ass.ri Oliveri, Platania e Indovino.-

Il Presidente, constatato che il numero dei Consiglieri presenti è legale, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO Approvazione convenzione tra i comuni di Valguarnera Caropepe e Rosolini per la gestione in forma associata del servizio di Segreteria Comunale.

Dopo breve dibattito, **il Presidente Scozzarella** mette ai voti per alzata e seduta, il punto n° 17 all'ordine del giorno con il seguente esito :

Presenti n° 8 – Favorevoli N° 8 (Bentivegna. Scozzarella, Draià, D'Angelo, Roccazzella, Arena, Auzzino, Pecora e Alessi).-

La proposta risulta approvata all'unanimità da n ° 8 Consiglieri.

Per effetto dell'esito della votazione accertato con l'assistenza degli scrutatori il Presidente proclama che

Il CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

1) Di approvare la proposta concernente l'Approvazione della convenzione tra i Comuni di Valguarnera Caropepe e Rosolini per la gestione in forma associata del servizio di segreteria Comunale, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

OGGETTO: CONVENZIONE TRA I COMUNI DI VALGUARNERA CAROPEPE E ROSOLINI PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE

IL SINDACO

Premesso :

• che l'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loroapposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

• che l'art. 98, comma 3, del T.U.E.L 20 agosto 2000 n. 267, riconosce ai Comuni la facoltà distipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;

• che l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuniper l'ufficio di Segretario Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio,individuando il sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando laripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convezione,la possibilità di recesso da parre dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;

• che il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo deiSegretari Comunali e Provinciali, con deliberazione n. 150 del 29/07/1999, ha disciplinato laprocedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di Segreteria Comunale;

• che con la deliberazione n. 135 del 25/5/2000 e n. 164 del 27/7/2000 ha espresso alcune linee diindirizzo in merito alla costituzione delle Convenzioni medesime;

• che con deliberazione n. 113 del 2/5/2001 è stata fornita una interpretazione autentica dellaprecitata delibera n. 150 del 1999;

• con apposita circolare n.4 del 23/03/2015 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gliAffari Interni e Territoriali è stato indicato un nuovo metodo di classificazione per le sedi disegreteria convenzionate che prende a riferimento, per l'assegnazione della classe di categoria,la popolazione del Comune capofila;

Ravvisato che con decreto del prefetto dott. Umberto Cimmino prot. n. 16530 del 01/12/ 2016 avente ad oggetto "Corso di specializzazione di cui all'art. 14, comma 1, del d.p.r. n. 465/97, denominato "Spe.S 2015". Approvazione degli esiti finali degli esami ed iscrizione degli idonei nella relativa fascia dell'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali".il Dott. Pierpaolo

Nicolosi,attuale Segretario Comunale titolare,è stato iscritto nella **fascia B** dell'Albo Regionale dei Segretari Comunali e Provinciali – Sez. Sicilia;

Ricordato che il Comune di Rosolini ricoprirà il ruolo di Comune capofila;

Vista l'allegata bozza di "Convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria comunale tra i Comuni di Rosolini e Valguarnera Caropepe" e riscontratola conforme all'esigenze dell'Ente in quanto assicura unregolare ed efficiente espletamento del servizio;

Visto l'art. 7 comma 31-ter come modificato dalla Legge di conversione 30 luglio 2010 n. 122 che hadisposto la soppressione dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo Nazionale dei SegretariComunali e Provinciali e la successione a titolo universale del Ministero dell'Interno;

Visto il D.M. 31 luglio 2010 che dispone la successione dei Prefetti dei Comuni capoluoghi diRegione ai soppressi consigli d'amministrazione delle Agenzie dei Segretari Regionali;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000

PROPONE

Per le motivazioni di cui in premessa, che di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte :

1) di approvare, a partire dal 01/01/2019, la costituzione di un'unica sede di segreteria comunale di Classe II tra il Comune di Rosolini (capo convenzione) e il Comune di Valguarnera Caropepe previo riconoscimento e presa d'atto della stessada parte del Ministero dell'Interno – Prefettura (U.T.G.) di Palermo - ex Agenzia Autonoma GestioneAlbo dei Segretari Comunali e Provinciali Sez. Sicilia;

2) di approvare lo schema di "Convenzione per la gestione associata del servizio di segreteriacomunale tra i Comuni di Rosolini e Valguarnera Caropepe" che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3) di dare mandato al Sindaco pro-tempore di codesto Comune alla sottoscrizione della convezione diche trattasi;

4) di dare atto che la titolarità della nuova sede di Segreteria Convenzionata spetta d'ufficio al Dott.Pierpaolo Nicolosi in possesso dei requisiti di legge ed attuale Segretario titolare del Comune di Valguarnera Caropepee reggente presso il Comune di Rosolini;

5) in attuazione degli obiettivi di cui in premessa, i Responsabili dei Settori interessati provvederanno come da propria competenza agli adempimenti necessari al fine di dare esecuzione alla volontà espressa dal presente provvedimento;

6) di trasmettere copia della presente deliberazione, unitamente alla documentazione allegata, al Ministero dell'Interno – Prefettura (U.T.G.) di Palermo - ex Agenzia Autonoma Gestione Albo deiSegretari Comunali e Provinciali Sez. Sicilia per gli adempimenti di competenza;

7) di trasmettere copia della presente deliberazione, unitamente alla documentazione allegata, al Comune di Rosolini;

8) di prendere atto che la presente deliberazione ha valore dichiarativo e che l'effetto costitutivo dellaconvenzione sarà prodotto dal Ministero dell'Interno – Prefettura (U.T.G.) di Palermo - ex AgenziaAutonoma Gestione Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sez. Sicilia;

9) di dichiarare la presente deliberazione, con successiva votazione, immediatamente esecutiva;

Il Sindaco

Dott.sa Francesca Draià

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ALLEGATO N. (2) OGGETTO PROPOSTA: Convenzione tra i Comuni di Valguarnera Caropepe e Rosolini per la gestione in forma associata del servizio di Segreteria Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla regolarità tecnica della proposta, si esprime PARERE : favorevole

Sede Municipale, 7 - 01 - 2015

Il Responsabile del Settore AA.GG.
Dott.ssa Silvana Arena

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ALLEGATO N. (3) OGGETTO PROPOSTA: Convenzione tra i Comuni di Valguarnera Caropepe e Rosolini per la gestione in forma associata del servizio di Segreteria Comunale

RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla regolarità contabile della proposta, si esprime : PARERE: FAVOREVOLE

Sede Municipale 03/01/2019

Il Responsabile del Settore E. F.
Dott. Pierpaolo Nicolosi

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI ROSOLINI (SR) E VALGUARNERA CAROPEPE (EN)

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ROSOLINI E VALGUARNERA CAROPEPE PER LA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO DISEGRETERIA CONVENZIONATA

L'anno duemila_____ il giorno _____ del mese di _____ presso la sede del Comune di Valguarnera Caropepe sono intervenuti i Sig.ri:

1) Avv. Giuseppe Incatasciato, nato Monza il 20.05.1967, il quale interviene nella qualità di Sindaco del Comune di Rosolini

2) Dott.sa Francesca Draià, nata a Enna il 09.07.1983, la quale interviene nella qualità di Sindaco del Comune di Valguarnera Caropepe

Richiamati i seguenti atti :

Deliberazione del Consiglio Comunale di Rosolini n. ___ del_____

Deliberazione del Consiglio Comunale di Valguarnera Caropepe n. ___ del _____

In esecuzione dei provvedimenti sopracitati, tra gli Enti intervenuti come sopra rappresentati, si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1
(Premessa)

1. Le parti approvano la premessa come integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art.2

(Oggetto)

1. La presente Convenzione ha per oggetto la gestione associata dell'Ufficio di Segreteria Comunale dei rispettivi Enti, così come prevista dalla normativa richiamata negli atti sopracitati, nonchè dalle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'ex Agenzia Nazionale autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

Art.3
(Finalità)

1. L'organizzazione in forma associata dell'Ufficio di Segreteria consiste nell'avvalersi, da parte degli Enti convenzionati, dell'opera di un unico Segretario Comunale per l'espletamento delle funzioni che, per disposizioni di Legge, Statuti, Regolamenti o provvedimenti Sindacali ed altri equipollenti, sono allo stesso attribuiti.
2. L'organizzazione in forma associata dell'Ufficio deve tendere, in ogni caso a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse, secondo principi di professionalità e responsabilità.

Art. 4
(Durata e svolgimento)

1. La presente Convenzione avrà decorrenza a partire da giorno **01/01/2019** e comunque dalla data di emanazione del provvedimento emanato dalla Prefettura – ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali
2. La convenzione sarà sciolta di diritto, salvo proroga, decorsi due anni dalla stipula della presente convenzione. E' fatta salva comunque la possibilità di scioglimento anticipato per motivate ragioni.
3. La presente Convenzione può essere sciolta in ogni momento, sia per mutuo consenso degli enti convenzionati, manifestata con deliberazione del Consiglio Comunale, sia per volontà di un singolo Comune associato, ugualmente manifestata con deliberazione del Consiglio Comunale.
4. Il rapporto convenzionale cessa decorsi 30 giorni dalla notifica della deliberazione di recesso.
5. Compete al Sindaco del Comune capofila della Convenzione dare immediata e tempestiva comunicazione alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo – ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e provinciali, dei provvedimenti di costituzione, recesso/scioglimento della Convenzione e nomina del Segretario titolare.

Art. 5
(Sede e nomina del titolare)

1. La sede del servizio di Segreteria viene localizzata nel Comune di Rosolini ed individuato lo stesso Comune quale capofila della Convenzione.
2. La nomina del Segretario viene fatta, previa intesa tra i sindaci dei Comuni convenzionati, dal Sindaco del comune capofila, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente.
3. Nel caso di scioglimento anticipato della Convenzione, i Sindaci definiscono, d'intesa tra loro, e con l'accettazione del Segretario titolare della sede, in quale dei due Comuni il Segretario stesso deve essere nominato. Ove non si addivenga all'accordo tra i sindaci ed il Segretario, quest'ultimo conserva la titolarità del Comune capofila o sede della Convenzione.

Art. 6
(Procedura e revoca del Segretario)

1. E' ammessa la revoca del Segretario nelle sole ipotesi e con le procedure stabilite dalle vigenti norme di legge e regolamenti in materia di stato giuridico dei Segretari Comunali e Provinciali.
2. L'accertamento di un presupposto per la revoca del Segretario Comunale e tutti gli atti relativi al procedimento devono essere comunicati, se avviati e conclusi dal Sindaco del Comune diverso, al Sindaco del Comune competente alla nomina al quale spetta di emanare l'atto formale di revoca.
3. In caso di inottemperanza del Sindaco competente si avviano le procedure per il recesso della Convenzione.
4. Il Segretario titolare della Convenzione in assenza di avvio e conclusione di un separato procedimento di revoca, si intende confermato titolare della Sede di Segreteria del Comune che non ha avviato il procedimento di revoca, venutasi a creare per effetto del venire meno della Convenzione.

Art. 7
(Modalità di svolgimento del servizio)

1. Il Segretario titolare della segreteria convenzionata svolgerà il proprio servizio per il 60% dell'orario settimanale presso il Comune di Valguarnera Caropepe e per il restante 40% presso il Comune di Rosolini da concordare in relazione alle esigenze degli enti convenzionati.
2. Nell'ambito dell'assetto organizzativo degli Enti, il Segretario assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio lavoro correlando in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento degli incarichi affidati alla sua responsabilità in relazione agli obbiettivi e programmi di ogni amministrazione. La partecipazione del Segretario alle riunioni degli Organi collegiali di ciascuno dei due Comuni è concordata dalle

Amministrazioni con il Segretario medesimo, in relazione alle esigenze dei vari procedimenti e delle relative scadenze di termini fissati dalla legge o dai regolamenti che determinano automaticamente la eventuale priorità nella scelta delle date e degli orari.

3. Gli interventi presso i due Comuni nella stessa giornata dovranno essere limitati ai soli casi di comprovata necessità eccetto il caso in cui il Segretario si renda indispensabile.

Art. 8
(Rapporti finanziari)

1. I rapporti finanziari tra i Comuni convenzionati sono ispirati al principio della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri in base al diverso apporto temporale di prestazione lavorativa di cui ogni Ente fruisce come stabilito del precedente art.7, comma 1.
2. Il trattamento economico, unitamente agli oneri riflessi, spettanti al Segretario è ripartito come segue:
   - 60% a carico del Comune di Valguarnera Caropepe;
   - 40% a carico del Comune di Rosolini;
3. Ogni singola Amministrazione può stabilire e porre al proprio carico altri emolumenti previsti dalle leggi vigenti dai contratti a favore dei Segretari Comunali, mentre vengono ripartite nelle percentuali di cui al punto 2) le spese per la formazione e l'aggiornamento professionale del Segretario titolare della convenzione.
4. Per quanto concerne gli oneri per il rimborso delle spese di viaggio, gli stessi saranno riconosciuti come per legge quale distanza chilometrica dalla sede centrale (ente capofila) al Comune di Valguarnera Caropepe e sono posti a carico di quest'ultimo. Tali oneri sono, inoltre, riconosciuti in ipotesi di interventi presso i due Comuni nella stessa giornata e saranno calcolati, qualora richiesti dal Segretario, così come previsto dalla disposizione della Ragioneria dello Stato n.54055 del 21.04.2011 quale indennità chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina verde per ogni chilometro.
5. Non sono soggetti a ripartizione e sono corrisposti singolarmente da ciascun Comune, le indennità di missione, diritti di segreteria spettanti per l'attività di rogito e buono pasto per l'attività svolta nelle ore post meridiane.
6. Ogni Comune iscriverà nel proprio bilancio la quota presunta di spesa che dovrà sostenere in base al trattamento economico spettante al Segretario Comunale e scaturente dalla presente Convenzione ed alla superiore ripartizione.
7. Il Comune di Valguarnera Caropepe, fungendo anche da sostituto d'imposta, provvede mensilmente a corrispondere l'intera retribuzione spettante al Segretario a titolo di anticipazione anche di quanto posto a carico dell'altro Comune contraente, obbligandosi a garantire la continuità della corresponsione in dipendenza degli obblighi assunti con la presente Convenzione.
8. In caso di temporanee difficoltà finanziarie del comune capofila l'intera retribuzione potrà essere corrisposta dal Comune di Rosolini.
9. Il Comune di Rosolini provvederà trimestralmente all'accredito in favore del Comune di Valguarnera Caropepe della somma a suo carico sulla scorta di un prospetto riassuntivo trasmesso dal Responsabile dell'Ufficio Finanziario del Comune incaricato delle anticipazioni.

Art. 9
(Classe della Convenzione)

1. la presente convenzione è classificata in classe II ai sensi delle recenti disposizioni in materia di classificazione dei comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario Comunale.

Art. 10
(Norma di rinvio)

1. Per quanto non previsto e disciplinato dalla presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di Legge, di CCNL vigenti, dei Regolamenti e degli Statuti Comunali dei due Enti in quanto compatibili

Letto, confermato e sottoscritto

Rosolini lì _____

Il Sindaco di Rosolini
Avv. Giuseppe Incatasciato

Il Sindaco di Valguarnera Caropepe
Dott.sa Francesca Draià

IL CONSIGLIERE ANZIANO	IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. S. Bentivegna	F.to: Geom. E. Scozzarella	F.to: Dott. P. Nicolosi

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44, é stata affissa all'Albo pretorio del Comune in data 30/1/2017 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 11, comma l°,come modificato dall'art. 127, comma 21, della l. r. 17/04).
Valguarnera Caropepe _____

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria IL SEGRETARIO COMUNALE

_____

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44, pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal_____ ed è divenuta esecutiva il giorno_____

- **decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1);**
- **a seguito di dichiarazione di immediata esecutività.**

Valguarnera Caropepe _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

_____